

Crediti d'imposta - investimenti ed occupazione - soluzioni e proposte di modifiche

di Maurizio Villani

Pubblicato il 3 dicembre 2004

I CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI ED OCCUPAZIONE

SOLUZIONI E PROPOSTE DI MODIFICHE

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell'Unione Nazionale

delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

La tormentata e complessa vicenda dei crediti d'imposta continua ad angustiare imprese e professionisti perché, in questi mesi, l'Amministrazione Finanziaria sta procedendo ad accurate verifiche che, in molti casi, determinano recuperi di imposta, con l'aggravante delle sanzioni e degli interessi, dovuti non solo alla difficile interpretazione della normativa ma, in molti casi, ad

una rigida applicazione della legge.

Il convegno di Lecce del 03 dicembre 2004, organizzato dall'Associazione degli Industriali di Lecce, ha il principale scopo di riunire tutti i soggetti interessati alla problematica (imprenditori, professionisti, funzionari dell'Amministrazione Finanziaria e parlamentari salentini) per cercare di risolvere, a livello interpretativo, i molti dubbi che tuttora sussistono ma, soprattutto, per suggerire al mondo politico le necessarie ed urgenti riforme da attuare, anche con interpretazione autentica, per dare serenità e certezze agli operatori economici, che non possono attendere anni per la soluzione delle controversie in sede di contenzioso tributario.

L'affluvio normativo che nella materia dei crediti d'imposta (investimenti ed occupazione) si è determinato **in tre anni di follia legislativa**, fa sorgere spontanea la necessità di suggerire al legislatore alcune proposte di modifiche che possono rendere meno traumatica l'applicazione del credito d'imposta.

1) La prima modifica necessaria, secondo me, è quella di tutelare al massimo i **diritti acquisiti** alla data dell'**08 luglio 2002**, nel senso di riconoscere la spettanza del credito **senza** alcuna limitazione finanziaria, anche per il rispetto del **diritto dell'affidamento**, costituzionalmente garantito.

Certo, se indubbi problemi finanziari c'erano e ci sono tuttora, è più **corretto** il comportamento di quel legislatore che tutela i **diritti acquisiti**, per non far perdere la fiducia dei cittadini nella Legge e nelle Istituzioni, e blocca **per il futuro** la concessione di ulteriori crediti d'imposta. Se la coperta finanziaria è **corta** non si possono certo accontentare **tutti**; nel bilanciamento degli interessi (pubblici e privati) da tutelare, come insegna la Corte Costituzionale, **non** è certo arbitrario tutelare in pieno chi ha rispettato le leggi ed ha confidato in esse per avviare importanti e costose iniziative produttive rispetto a chi, invece, **non** ha ancora fatto alcun investimento e, quindi, sa di **non** poter contare, per il futuro, su alcun contributo.

In questo modo, si favorisce l'iniziativa privata, non si creano danni alle aziende e, soprattutto, si infonde fiducia nei cittadini e non **sconforto, rabbia e delusione**, come è avvenuto ieri e sta continuando ancora oggi. E ciò l'ho potuto personalmente constatare nei vari convegni che ho tenuto sul tema a Messina, Benevento, Palermo, Vibo Valentia, Lecce, Salerno e Brindisi.

2) Il decreto legge n. 253/2002, che **bloccava** l'uso del credito d'imposta, è entrato in vigore il **13 novembre 2002**; tuttavia, considerato che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è avvenuta solo nel **pomeriggio** del 13 novembre 2002, si è verificato che alcuni contribuenti hanno effettuato la compensazione nella **mattinata** dello stesso giorno, quando ancora la Gazzetta Ufficiale **non** era disponibile (ammesso, peraltro, che si possa leggerla lo stesso giorno della pubblicazione!).

Ulteriori compensazioni, per difficoltà operative riscontrate dalle aziende di credito, sono state accertate anche nei giorni immediatamente successivi.

Gli effetti del decreto legge n. 253, non convertito, sono però stati fatti **salvi** dalla Legge n. 289/02.

Ora, è opportuno **evitare** la restituzione del credito d'imposta compensato nei giorni che vanno dal **13 novembre 2002** (data di entrata in vigore del decreto) al **18 novembre 2002** (data in cui l'Agenzia delle Entrate ha disposto la sospensione dei codici tributo).

Solo così si può riparare ad un problema oggettivo, quale quello della tardiva reperibilità della Gazzetta Ufficiale.

Ultimamente, la Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, con la sentenza n. 26/03/04 pronunciata il 24/02/2004 e depositata il 10/03/2004, ha rilevato l'illegittimità del D.L. n. 253/2002 in quanto, statuendo con effetto immediato la sospensione del credito d'imposta, impone, a carico del contribuente, con altrettanta efficacia immediata e senza il rispetto del termine di cui all'art. 3 della legge n. 212 del 27/07/2000 (Statuto del Contribuente) un adempimento tributario consistente nell'obbligo di pagamento integrale del debito d'imposta e nella non detrazione della quota di credito riconosciuta.

Nello stesso senso, inoltre, si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sez. settima (Presidente Dott. Vito La Gioia e Relatore Dott. Domenico Di Mattina), con la sentenza n. 91 depositata il 09/06/2004.

3) Il credito maturato dovrà essere utilizzato, nel primo anno, per almeno il **20%**; l'eventuale differenza, tra questo limite minimo e l'importo effettivamente speso in compensazione, **non** è più utilizzabile. In altre parole, il beneficiario potenziale del credito potrebbe aver rispettato l'obbligo di effettuare un importo minimo dell'investimento dichiarato ma, in mancanza di imposte e contributi da compensare con il modello F-24, verrebbe **automaticamente spogliato di una parte dell'incentivo già maturato**. Inoltre, la norma, è **iniqua**, con sospetti profili di illegittimità costituzionale nel momento in cui introduce una forte **differenziazione** tra soggetti che hanno avuto l'autorizzazione, nella fatidica e fortunata giornata del **25 luglio 2002** (che **non** devono rispettare alcun limite), e coloro ai quali il credito è stato accordato con le **nuove** procedure.

E' opportuno, anche con un'eventuale interpretazione **autentica**, stabilire per legge **sempre il recupero** del credito non utilizzato come sopra, anche **oltre** i limiti temporali previsti; logicamente, però, rispettando sempre le condizioni tempistiche di realizzazione dell'investimento in quanto tale **(20%-60%-100%)**.

4) E' importante, inoltre, modificare la lett. g) dell'art. 62, comma 1, della legge n. 289/2002 nel senso di **non** prevedere la decadenza **totale** dal diritto al contributo, come avviene oggi qualora non risultino rispettati i limiti della precedente lett. f), ma prevedere **soltanto** la decadenza **parziale**, limitata cioè al solo anno in cui nel triennio non siano rispettati i suddetti limiti.

Questo perché è assurdo perdere tutto il credito d'imposta quando, per esempio, per un solo anno non si rispettano i limiti per motivi indipendenti dalla volontà dell'imprenditore (per esempio, momentanea ed imprevedibile difficoltà finanziaria).

5) Per coloro che hanno acquisito il diritto al contributo **prima** dell'08 luglio 2002, è necessario **aumentare** la percentuale di compensazione del **6%** per quest'anno 2004 e per gli anni futuri.

Anche questo, quantomeno, è un modo per tutelare e rispettare i **diritti acquisiti**, perché chi, confidando in una legge dello Stato, ha programmato un piano industriale e finanziario per un certo numero di anni, non può rischiare il **fallimento** se l'utilizzo del credito si diluisce troppo negli anni, in quanto le scadenze con i fornitori non conoscono tregue o rinvii.

6) È importante stabilire, per legge, che i **recuperi** dei crediti d'imposta, indebitamente utilizzati, **devono** essere fatti sempre con avvisi di accertamento **motivati**, per consentire al contribuente un'efficace difesa in sede contenziosa, senza l'assillo della cartella esattoriale in esecuzione.

Oltretutto, bisogna ben individuare la tipologia degli atti di recupero, non solo qualificandoli avvisi di accertamento motivati ma anche distribuendo, in modo chiaro e preciso, la competenza del Centro operativo di Pescara e degli uffici delle Agenzie delle Entrate.

7) Il legislatore, nello stabilire le condizioni per il riconoscimento del credito d'imposta, deve fare riferimento alla **qualità** dell'investimento stesso, **tralasciando l'ordine puramente cronologico**, che è lasciato soltanto al caso, alla fortuna ed alla potenzialità dei macchinari telematici.

Non certo in questo modo si favorisce e si tutela l'iniziativa privata e **lo sviluppo del Mezzogiorno**, al quale, peraltro, è **auspicabile** che l'agevolazione de quo sia **esclusivamente** destinata.

8) Inoltre, è necessario **abolire la perentorietà** del termine del **28/02/2003** per la presentazione dei modelli **CVS**, perché è **assurdo** far perdere il diritto del credito, acquisito **legalmente prima** dell' 08 luglio 2002, dal mancato rispetto di una semplice formalità, peraltro richiesta **senza rispettare i termini dello Statuto del Contribuente**.

Oltretutto, lo Statuto del Contribuente all'art. 9, comma 1, prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore, quale, per esempio, il breve tempo a disposizione per l'adempimento fiscale, soprattutto in assenza di una chiara disciplina normativa ed in mancanza di precisi chiarimenti ministeriali.

9) Infine, è urgente fare un Testo Unico degli incentivi fiscali per evitare norme confuse e contraddittorie.

Oltretutto, l'ipotesi di utilizzo del Fondo globale per il Sud per garantire elementi di flessibilità e di sistemazione nella struttura e nella funzione degli strumenti incentivanti è all'attenzione del Governo sin dall'estate del 2003, ma a tutt'oggi ancora non si è risolto definitivamente il problema, soprattutto nel balletto di cifre che in questi giorni si sta facendo per la Finanziaria 2005.

In definitiva, è auspicabile, anche attraverso i suggerimenti di cui sopra, che il legislatore prenda atto che la normativa dei crediti d'imposta deve essere gestita in modo **giusto e coerente**, tutelando soprattutto i diritti **acquisiti**, per non **mortificare** le sane e coraggiose iniziative industriali, specie in un momento economico difficile come l'attuale, soprattutto nel Mezzogiorno; di queste problematiche deve farsi carico necessariamente il Governo in sede di stesura definitiva della Finanziaria 2005, in questi giorni in discussione al Parlamento, come opportunamente sottolineato dal Presidente della Repubblica Ciampi.

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell'Unione Nazionale

delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l